



## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**

### **TITOLO I**

#### **ASPETTI GENERALI**

##### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Università Europea di Roma, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Scienze Umane in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le competenze e le modalità di funzionamento dei suoi organi ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti dell'Università Europea di Roma.

##### **Art. 2 – Sede**

Il Dipartimento ha sede in Roma, Via degli Aldobrandeschi 190.

AB

### **Art. 3 – Finalità di ricerca scientifica e didattico-formativa**

1. Il “Dipartimento di Scienze Umane”, è stato istituito con D.R. n. 116/07 del 4.09.2007 ed è stato attivato in data 4.09.2007. Il Dipartimento, attraverso gli organismi e con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti d’Ateneo e dal presente Regolamento, gestisce, coordina, programma, promuove le attività di ricerca e le attività didattiche di sua competenza, nel rispetto dei criteri di interdisciplinarietà e di complementarietà e salvaguardando l’autonomia di ogni singolo docente nell’organizzazione della didattica e della ricerca per quanto attiene sia ai metodi sia alle tematiche e fatti salvi i principi ispiratori dell’Università.
2. Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto e dell’art. 9 del Regolamento Generale d’Ateneo, il Dipartimento esercita tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività di ricerca e delle attività didattiche e formative, nonché quelle volte alla promozione dell’internazionalizzazione e al coordinamento delle attività linguistiche ed informatiche.
3. Al Dipartimento afferisce altresì l’attività didattica *post lauream* dei corsi di Master, dei corsi di specializzazione e dei corsi di dottorato.
4. Il Dipartimento può far propria ogni ulteriore attività formativa connessa ai propri obiettivi.
5. Il Dipartimento svolge le attività rivolte all’esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle proprie attività e competenze, ivi comprese le iniziative di partenariato, *spin off*, *start up* e terza missione.

### **Art. 4 – Personale docente e amministrativo**

1. Appartengono al Dipartimento i professori di ruolo ordinari, straordinari a tempo determinato e associati, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito al momento della costituzione o successivamente secondo la regolamentazione in vigore nell’Ateneo. Sono attribuiti al Dipartimento i professori di ruolo ordinari e associati e i ricercatori a tempo indeterminato nominati con decreto rettorale a seguito di procedure di reclutamento o mobilità proposte dal Dipartimento, nonché i ricercatori a tempo determinato vincitori di bandi di concorso attivati dal Dipartimento medesimo.
2. Al Dipartimento possono essere associati, a titolo temporaneo, *visiting professor*, assegnisti di ricerca, professori a contratto e altre figure di docenza e di ricerca secondo quanto specificato al successivo art. 6.
3. Al Dipartimento sono assegnate unità di personale amministrativo secondo le determinazioni

assunte dai competenti organi di Ateneo. L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale amministrativo è regolata dalla disciplina di Ateneo.

#### **Art. 5 - Personale che fa capo al Dipartimento**

1. Al Dipartimento fanno capo gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento.
2. Al Dipartimento fa capo il personale temporaneamente afferente di cui al successivo articolo 6.
3. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura che, per motivi di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo. Tali persone sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore.

#### **Art. 6 – Afferenza temporanea al Dipartimento**

1. L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento circoscritti nel tempo, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo.
2. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto ai professori a contratto titolari di incarichi di insegnamento nei corsi di pertinenza del Dipartimento.
3. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto agli assegnisti di ricerca che prestano servizio presso il Dipartimento e ai titolari di borse di studio post-dottorato o di altre borse di studio attribuite per lo svolgimento di ricerche presso o per conto del Dipartimento.
4. L'afferenza temporanea, salvo i casi di afferenza temporanea di diritto, è proposta dai professori e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato appartenenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato che giustificano la richiesta.
5. L'afferenza temporanea può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno ed è rinnovabile.
6. Le richieste di afferenza temporanea sono istruite dalla Giunta e votate dal Consiglio di

APB

Dipartimento, nella prima riunione utile. Il Dipartimento istituisce un pubblico elenco degli afferenti temporanei, aggiornato semestralmente a cura del Direttore.

7. Il Dipartimento regola l'accesso del personale temporaneamente afferente alle strutture e ai servizi utili allo svolgimento dell'attività scientifica.

#### **Art. 7 - Autonomia del Dipartimento**

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto dei criteri di funzionalità ed efficienza.

**TITOLO II**  
**ORGANIZZAZIONE INTERNA E FUNZIONAMENTO**

**Art. 8 - Organi del Dipartimento**

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore del Dipartimento;
- c) la Giunta del Dipartimento.

**Art. 9 – Composizione del Consiglio di Dipartimento**

1. Ai sensi dell'art. 25.2 dello Statuto e dell'art. 11.2 del Regolamento Generale di Ateneo, fanno parte del Consiglio di Dipartimento con diritto di voto:

- a) il Direttore;
- b) i professori di ruolo - ordinari, straordinari a tempo determinato e associati -, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato.

2. Ai sensi dell'art. 11.2 del Regolamento Generale di Ateneo, il Rettore e il Prorettore Vicario partecipano al Consiglio di Dipartimento con funzioni consultive, senza diritto di voto.

3. Fanno altresì parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) i docenti non di ruolo che concorrono al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, quando invitati a partecipare dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell'art. 11.3 del Regolamento Generale di Ateneo, essendo iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro preminente interesse. Essi partecipano con voto consultivo. La loro partecipazione è sempre esclusa nelle sedute in cui siano trattate questioni riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la chiamata dei professori di ruolo, le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori e l'attribuzione degli insegnamenti ufficiali;
- b) i rappresentanti degli studenti, eletti nella misura di uno per Corso di studio e comunque in numero non inferiore a tre. Tale rappresentanza partecipa con voto consultivo limitatamente

alle questioni relative ai compiti didattici ed organizzativi iscritte all'ordine del giorno

c) un rappresentante dei dottorandi, che partecipa con voto consultivo limitatamente alle questioni relative ai dottorati di ricerca poste all'ordine del giorno.

4. Assiste alle adunanze del Dipartimento con funzione verbalizzante e senza diritto di voto un segretario amministrativo.

#### **Art. 10 - Modalità di elezione delle rappresentanze**

Le modalità di elezione delle rappresentanze degli studenti e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento sono definite da apposito Regolamento di Ateneo.

#### **Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio, organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca, esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta e in particolare:

- a) individua le linee di indirizzo generale di sviluppo dell'Università da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- b) in conformità con il piano strategico determina l'indirizzo generale del Dipartimento, promuovendo l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- c) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuovi Corsi di Studio, la trasformazione o la soppressione di Corsi di Studio esistenti, sentito il Corso di Studio interessato;
- d) propone, tramite il Rettore, al Senato Accademico i posti di ruolo per il personale docente da bandire, sentito il Corso di Studio interessato;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lett. d) dello Statuto;
- f) approva le richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori, e delibera in merito alla afferenza di docenti e ricercatori a titolo temporaneo;
- g) delibera, sulla base del risultato delle valutazioni della Commissione nominata, la richiesta di proroga dei ricercatori prevista dalla normativa vigente, acquisito il parere vincolante del

Consiglio del Corso di Studio cui il singolo ricercatore afferisce;

- h) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di scuole, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e centri di ricerca e i componenti del comitato scientifico e i relativi direttori, sentito il Corso di Studio o i Corsi di Studio interessati;
- i) propone al Senato Accademico l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con riferimento alle aree scientifiche di competenza del Dipartimento e dei relativi coordinatori, a norma del regolamento per i dottorati di ricerca;
- j) propone i progetti di ricerca e i relativi docenti responsabili, da sottoporre al Senato Accademico, in relazione agli assegni di ricerca, a norma del regolamento per gli assegni di ricerca;
- k) delibera sull'acquisizione da parte di enti e aziende di ulteriori fondi per borse di dottorato di ricerca e/o assegni di ricerca;
- l) elabora ed esamina proposte di iniziative di interesse didattico o scientifico con soggetti pubblici e privati finalizzate alla stipula di convenzioni, accordi e contratti anche per attività conto terzi;
- m) definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i docenti interessati e i Consigli dei Corsi di Studio, e delibera sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- n) coordina la didattica, sentiti i Corsi di Studio, e la ricerca; verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca dei docenti e assume le deliberazioni conseguenti, tenuto conto delle indicazioni dei Corsi di Studio per le questioni afferenti alla didattica;
- o) esprime i pareri sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso altra sede;
- p) approva la relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca presentata dal Direttore, da trasmettere ai competenti organi di Ateneo;
- q) propone al Rettore la nomina della Commissione per le procedure di chiamata dei professori di ruolo e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, sulla base di una rosa di nominativi proposta dal Corso di Studio interessato;
- r) esprime parere sulle proposte formulate dai Consigli di Corso di Studio relative alle procedure per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di

insegnamento;

- s) definisce i criteri generali per la ripartizione dei fondi assegnati alla didattica e la ricerca, nonché per l'utilizzazione delle strutture, degli spazi e delle risorse assegnati al Dipartimento per le sue attività;
- t) formula proposte sui programmi di sviluppo dell'Università, sentiti i Corsi di Studio;
- u) formula proposte anche su tutte le altre materie che vengono ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, acquisiti, ove necessario i pareri delle altre strutture d'Ateneo;
- v) esprime parere sulle proposte formulate dai Consigli di Corso di Studio in ordine alla costituzione di sezioni di aree scientifico-didattiche in seno al Dipartimento;
- w) esercita ogni altra funzione prevista dalle leggi, dai regolamenti, dallo Statuto o, comunque, connessa al conseguimento dei propri obiettivi.

#### **Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Dipartimento.**

1. Il Consiglio si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta al mese, secondo un calendario di massima preventivamente deliberato all'inizio di ogni anno accademico e ogniqualvolta il Direttore lo ritenga opportuno. Il Direttore è tenuto alla convocazione quando lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio. La convocazione è effettuata dal Direttore, con mezzo idoneo a garantire la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto, almeno tre giorni prima della riunione, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici e recante l'espressa indicazione delle deliberazioni da assumere a maggioranza qualificata. Il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore in caso di particolare urgenza. Il Direttore deve fare avvisare personalmente i membri del Consiglio attraverso l'indirizzo di posta elettronica da essi in uso.
3. L'inserimento di un ulteriore argomento non previsto all'ordine del giorno può avvenire, in casi strettamente necessari e per motivate ragioni, fino a 24 ore prima della seduta con comunicazione immediata ai membri del Consiglio.
4. È compito del Direttore assicurare che la documentazione relativa alle deliberazioni all'ordine del giorno sia trasmessa e resa disponibile ai componenti del Consiglio in tempo utile e con le modalità adeguate.

αβ



5. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano i professori di prima fascia e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative ai professori di seconda fascia e alle procedure per le coperture dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative ai ricercatori, alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Gli studenti partecipano con voto consultivo limitatamente alla discussione delle questioni relative ai compiti didattici ed organizzativi iscritte all'ordine del giorno. Il rappresentante dei dottorandi partecipa con voto consultivo limitatamente alle questioni relative ai dottorati di ricerca poste all'ordine del giorno.
7. Ove necessario, il Consiglio può decidere che il consenso dei suoi componenti possa essere espresso con procedura informatica.

### **Art. 13 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio**

1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore o in sua assenza dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
2. Le riunioni del Consiglio sono valide, inoltre, quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta o qualificata, a seconda delle esigenze regolamentari, degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo o con altra maggioranza qualificata, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.
4. Il Consiglio può decidere con propria regolamentazione la previsione di maggioranze qualificate per l'adozione di delibere relative a specifiche materie.

5. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

7. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione. I richiami al Regolamento e all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta.

8. È fatto obbligo al Direttore di garantire, nel corso della seduta, il quorum di validità: le richieste di verifica del quorum di validità sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.

9. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai ricercatori e poi, in ordine inverso di anzianità nel ruolo, ai professori di seconda e poi di prima fascia; il Direttore vota per ultimo.

10. Il Direttore può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docenti per discutere questioni che interessino il Dipartimento. In questi casi, di cui pure è redatto verbale, non sono previste né votazioni né delibere.

#### **Art. 14 – Verbalizzazione delle sedute del Consiglio**

I verbali devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Direttore del Dipartimento e dal segretario verbalizzante.

#### **Art. 15 – Attribuzioni del Direttore**

1. Ai sensi dello Statuto di Ateneo e del Regolamento Generale di Ateneo, il Direttore:
  - a. formula al Senato Accademico e al Direttore Generale proposte relative alla predisposizione

del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;

- b. rappresenta il Dipartimento nei confronti degli altri organi di governo dell'Università;
- c. promuove ogni atto diretto a costruire e a migliorare il buon funzionamento del Dipartimento;
- d. dà impulso all'attuazione dei progetti didattici e dei programmi di ricerca approvati dal Consiglio di Dipartimento;
- e. predispose, con cadenza annuale, una relazione sulle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento da trasmettere al Rettore e al Senato Accademico;
- f. effettua il monitoraggio sull'acquisizione dei finanziamenti;
- g. convoca il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, con indicazione dei punti all'ordine del giorno di ciascuna seduta;
- h. presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta e nomina un segretario, cui spetta la redazione del verbale;
- i. cura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti concernenti l'ordinamento didattico e il funzionamento del Dipartimento;
- j. supervisiona la predisposizione del quadro complessivo degli orari dei singoli corsi di insegnamento individuati dai Corsi di Studio e del calendario degli esami di profitto e di laurea per tutto l'anno accademico;
- k. trasmette le delibere del Consiglio agli altri organi accademici.

## 2. Il Direttore inoltre:

- a) ai sensi dell'art. 8.4 del Regolamento generale di Ateneo, viene sentito dal Consiglio di Amministrazione per la nomina dei responsabili delle aree di competenza in cui si articola il Dipartimento; al Direttore del Dipartimento compete il coordinamento e la vigilanza delle aree di cui all'articolo sopra richiamato;
- b) ai sensi dell'art. 10.2 del Regolamento generale di Ateneo propone la costituzione della Giunta di Dipartimento;
- c) ai sensi dell'art. 12.4 del Regolamento generale di Ateneo, propone al Rettore la nomina

AD

- di un Vice Direttore cui delegare specifiche funzioni; la nomina del Vice Direttore è approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita il coordinamento tra tutte le attività del Dipartimento;
  - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo e dal presente Regolamento.

#### **Art. 16 – Giunta del Dipartimento: composizione e nomina, attribuzioni e funzionamento**

1. La Giunta è organo esecutivo, di istruzione e proposta e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
2. La Giunta è costituita:
  - a) dal Direttore;
  - b) dai Coordinatori dei Corsi di Studio;
  - c) dai responsabili delle aree del Dipartimento.
3. Partecipano alle riunioni della Giunta, con funzione consultiva, il Rettore o un suo delegato, il Prorettore Vicario e, ove nominato, il Vice Direttore del Dipartimento; partecipa altresì un segretario amministrativo con funzione verbalizzante.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, a fini consultivi, ulteriori componenti del Consiglio a seconda delle esigenze connesse alle questioni trattate.
5. Il Consiglio, con decisione a maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

#### **Art. 17 – Articolazione interna del Dipartimento**

1. Il Dipartimento, anche su iniziativa di uno o più Consigli di Corso di Studio, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'articolazione in Sezioni, costituite sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi ed esigenze di ricerca o di didattica e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. Per ogni Sezione, ove costituita, è nominato un coordinatore.
2. La composizione e il funzionamento delle Sezioni sono stabiliti con apposito Regolamento,

23

approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la disattivazione di una Sezione.
4. Gli organi delle Sezioni con competenze didattiche devono prevedere una rappresentanza degli studenti.
5. Per quanto attiene alle aree del Dipartimento, l'organizzazione e il funzionamento delle stesse sono disciplinate da appositi regolamenti.

#### **Art. 18 – Commissioni del Dipartimento**

1. Il Consiglio del Dipartimento può istituire al proprio interno commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.
2. La commissione temporanea o permanente sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. La istituzione delle commissioni permanenti è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Le commissioni operano secondo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.

**TITOLO III**  
**NORME FINALI**

**Art. 19 – Approvazione, emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento**

Ai sensi dell'art. 17.4 lett. h) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione con decreto rettorale. Contestualmente alla sua emanazione è abrogato il Regolamento del Dipartimento di Scienze umane, approvato dal Comitato tecnico organizzativo nella riunione n. 02/07 del 9 maggio 2007, divenuto esecutivo con D.R. n. 116/07 del 4 settembre 2007 e modificato con D.R. n. 201/15 del 21 dicembre 2015.

**Art. 20 – Modifiche al regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento di funzionamento sono approvate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entrano in vigore, una volta che siano state approvate, a seguito di emanazione con decreto del Rettore.

**Art. 21 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e della normativa vigente.

AB